

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 agosto 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE STATUTARIA 30 agosto 2008, n. 1.

Statuto d'autonomia della Lombardia Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.

Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia
Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7)..... Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0347/Pres.

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 feb-
braio 2008, n. 066/Pres. «Regolamento per l'esercizio delle
attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese
artigiane, in attuazione del comma 3-*quater* dell'articolo 72
della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina orga-
nica dell'artigianato)»..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0348/Pres.

Modifiche al regolamento per la determinazione dei cri-
teri e delle modalità per il concorso degli enti locali della
Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pub-
blica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita
e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attiva-
zione del connesso monitoraggio ai sensi della legge regionale
n. 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49, emanato
con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007,
n. 064/Pres Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 71.

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Rior-
dino delle comunità montane). Disposizioni per le comunità
montane e le unioni di comuni. Pag. 19


LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 72.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme
in materia di bonifica) Pag. 20

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2008, n. 21.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi pre-
visti dalla legge regionale 20 luglio 2006 n. 8 (Disciplina per
la concessione di contributi destinati al ripristino di fab-
bricati privati ad uso abitati danneggiati a causa di eventi
imprevedibili) Pag. 20



REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2008, n. 16.

Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2008, n. 17.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008 Pag. 25

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 settembre 2008, n. 6.

Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2008. Pag. 26

LEGGE 25 settembre 2008, n. 7.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2007. Pag. 27

LEGGE 25 settembre 2008, n. 8.

Integrazione dell'art. 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008», recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 «Provvedimenti in favore delle cooperative agricole». Pag. 27



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE STATUTARIA 30 agosto 2008, n. 1.

Statuto d'autonomia della Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 31 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM È STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La Regione Lombardia

1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.

2. La Lombardia è costituita dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e dei comuni in esse compresi.

3. Capoluogo della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è disciplinata dalla legge.

4. La Regione ha festa, bandiera, stemma e gonfalone propri stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

Elementi qualificativi della Regione

1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.

2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

3. La Regione esprime l'autonomo governo della comunità lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.

4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:

a) attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;

b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in

condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute;

d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale;

e) promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;

f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;

g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;

h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie;

i) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;

j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;

k) tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrità dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future;

l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;

m) garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;

n) promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;

o) promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;

p) promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.

5. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3.

Sussidiarietà

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.

2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali.

Art. 4.

Autonomie territoriali

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.



2. Con legge regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.

3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione.

Art. 5.

Autonomie funzionali e sociali

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.

Art. 6.

Rapporti internazionali e comunitari

1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l'affermazione del principio di sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito dell'Unione europea.

3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.

4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e culturali.

5. La Regione sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo.

Art. 7.

Solidarietà interregionale

1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.

Art. 8.

Partecipazione

1. La Regione:

a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai provvedimenti che comportano effetti economici.

3. La Regione promuove processi partecipativi valorizzando le iniziative autonome, quelle dei soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze diffuse nella comunità regionale.

Art. 9.

Publicità e trasparenza

1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione delle politiche regionali.

2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Art. 10.

Ricerca e innovazione

1. Il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione e dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali.

2. La Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, nonché quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tali ambiti, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione.

3. La Regione predispone procedure e strumenti idonei ad, adattare i suoi procedimenti all'esercizio responsabile del suo potere decisionale in materia di innovazione tecnico-scientifica.


Art. 11.

Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità

1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.

2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.

3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.



TITOLO II
ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 12.

Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.

4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.

Art. 13.

Consigliere regionale

1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della proclamazione.

4. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

6. Il regolamento generale disciplina l'obbligo di risposta immediata alle interrogazioni, nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.

7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.

Art. 14.

Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3. Spetta al Consiglio in particolare:

a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;

b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;

c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;

d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;

g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e inter-settoriali aventi carattere pluriennale;

i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;

j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;

l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;

m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;

n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;

p) deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'art. 48, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 15.

Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 16.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.



2. L'Ufficio di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale, esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 17.

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale.

2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo «misto».

3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 18.

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento generale.

3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'art. 48, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici.

5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo degli assessori ad intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti.

6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalità previste dal regolamento generale.

Art. 19.

Commissioni d'inchiesta

1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle commissioni.

Art. 20.

Indagini conoscitive

1. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti di interesse per l'attività del Consiglio regionale e, a tal fine, procedono all'audizione e alla consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi utili all'attività di indagine.

Art. 21.

Programmazione dei lavori

1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale.

2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio.

3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.

Art. 22.

Autonomia del Consiglio regionale

1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento contabile.

3. Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei singoli consiglieri regionali.

4. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di assicurare l'effettiva indipendenza e autonomia del mandato.

Art. 23.

Audizione dei rappresentanti degli enti

1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'art. 28, comma 1, lettera h), il soggetto nominato è chiamato, entro trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relativi all'incarico ricevuto.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Sezione I

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 24.

Elezione del Presidente della Regione


1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.

2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

Art. 25.

Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.



2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.

4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.

6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.

7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.

8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.

9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.

10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 26.

Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Sezione II

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 27.

Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.

2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.

3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 28.

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:

- a) provvede all'attuazione del programma di governo;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale;

c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;

d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;

e) predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria;

f) regola l'esercizio della propria attività interna;

g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;

h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera p). Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale;

i) vigila sull'attività dei soggetti di cui all'articolo 48;

j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio;

k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegna, in via generale, la competenza alla Regione.

Art. 29.

Censura verso uno o più assessori

1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.

Capo III

PROROGA

Art. 30.

Proroga delle funzioni


1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;

b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.



TITOLO III

ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Capo I

FONTI E PODESTÀ NORMATIVA

Art. 31.

Legge regionale statutaria

1. Lo Statuto è approvato, secondo le procedure di cui all'art. 64, con legge regionale statutaria che assume numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali.

Art. 32.

Potestà legislativa e regolamentare della Regione

1. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e, non può essere delegato.

2. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41.

3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell'art. 42.

4. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono.

Art. 33.

Regolamento generale del Consiglio regionale

1. Spetta al regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.

2. Il regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo alla programmazione dei lavori consiliari.

3. Il regolamento generale è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti nella votazione finale.

4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che sia stabilito un termine diverso.

Capo II

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

Art. 34.

Iniziativa delle leggi regionali

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.

2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.

3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.

Art. 35.

Fasi del procedimento legislativo

1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.

2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.

Art. 36.

Partecipazione al procedimento legislativo

1. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.

2. Il regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio di presidenza, secondo criteri fissati nello stesso regolamento generale, nonché le modalità della loro audizione.

3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione. Il mancato accoglimento deve essere motivato.

Art. 37.

Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule previste dalla legge regionale.

2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Capo III

PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI

Art. 38.

Legge regionale di iniziativa degli enti locali

1. Qualora su una proposta di iniziativa di consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio regionale nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.


Art. 39.

Legge regionale comunitaria

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. La legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa.

2. La legge regionale comunitaria dispone in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Il progetto di legge regionale comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio



nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale e il suo diretto coinvolgimento nella procedura.

4. Eguale e diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario.

5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi o a sentenze degli organi giurisdizionali comunitari debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

6. Ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano le autonomie territoriali.

Art. 40.

Legge per il riordino normativo

1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.

2. La proposta di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

Capo IV

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

Art. 41.

Regolamenti delegati

1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.

2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'art. 34.

3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

Art. 42.

Regolamenti regionali

1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:

a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;

b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;

c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.

Art. 43.

Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge regionale.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.

Capo V

QUALITÀ, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 44.

Qualità e impatto della normazione

1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.

2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'art. 45.

Art. 45.

Comitato paritetico di controllo e valutazione

1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'art. 14, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.

2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 46.

Principi generali dell'azione amministrativa

1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.


2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.

5. E assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.

6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.



Art. 47.

Organismi di studio e di ricerca

1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.

2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 48.

Enti del sistema regionale

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati.

2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

Art. 49.

Ordinamento degli uffici regionali

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché le responsabilità per i risultati della gestione.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 50.

*Iniziativa legislativa popolare.
Diritto di petizione*

1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'art. 34.

2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni.

3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.

4. Le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.

Art. 51.

Referendum abrogativo

1. È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.

2. Hanno diritto di partecipare al *referendum* gli elettori del Consiglio regionale.

3. Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione di disposizioni riguardanti le materie di cui all'art. 50, comma 2.

4. Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

5. Sull'ammissibilità del *referendum* decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.

6. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni.

8. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo.

Art. 52.

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.

2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del *referendum* consultivo.

Art. 53.


Referendum territoriale

1. Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell'art. 133 della Costituzione.

Art. 54.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica. Il Consiglio dura in carica per l'intera legislatura regionale. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.



2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;

b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale;

c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative.

3. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.

4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.

5. La legge può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'art. 127, secondo comma, della Costituzione.

7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8.

10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

TITOLO VI

FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 55.

Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilsce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità e alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.

3. La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.

4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.

Art. 56.

Programmazione regionale

1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.

3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità disciplinate dalla legge.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 57.

Provvedimenti finanziari

1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal regolamento generale.

2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 58.

Controlli

1. La legge regionale determina modalità, strumenti e procedure per il controllo, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

TITOLO VII

ORGANI DI GARANZIA


Art. 59.

Commissione garante dello Statuto

1. La Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto.

2. È formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione.



I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.

Art. 60.

Funzioni della Commissione garante dello Statuto

1. Commissione garante dello Statuto:

a) senta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;

b) pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;

c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di *referendum*;

d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;

e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;

f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;

g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.

2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61.

Difensore regionale

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.

2. Il Difensore regionale:

a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;

b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;

c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.

4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.

7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

Art. 62.

Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della

legge statale e della legge regionale approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 63.

Consiglio per le pari opportunità

1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunità.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità sono stabilite dalla legge regionale.

3. Il Consiglio per le pari opportunità effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

TITOLO VIII

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64.

Procedimento di approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.

3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.

6. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge regionale statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.

Milano, 30 agosto 2008

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale con le deliberazioni 13 marzo 2008, n. VIII/558 e 14 maggio 2008, n. VIII/615)

08R0543



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.

Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 settembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 67 della legge provinciale della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 11 luglio 2008 recante: Approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ART. 67 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7)

Art. 1.

Oggetto e definizione

1. Il Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFT), in seguito denominato Corpo, istituito con la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è un corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell'ambiente naturale, alla salvaguardia del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e al supporto delle popolazioni nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2.

2. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, definisce le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo.

Art. 2.

Funzioni del Corpo

1. Al Corpo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia delle risorse silvo-pastorali e montane, delle aree protette, della biodiversità e dei valori naturalistici e paesaggistici, della fauna, della flora e dei funghi, del suolo, del demanio idrico e dei corsi d'acqua, ivi compresa la polizia idraulica;

b) gestione del contenzioso amministrativo nelle materie attribuite alla competenza delle strutture indicate dall'art. 3, comma 1;

c) concorso nell'attività di protezione civile e pubblico soccorso, come struttura operativa del sistema integrato della protezione civile e dei servizi antincendi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e con particolare riferimento ai territori forestali e montani e ai corsi d'acqua e alle attività di presidio degli stessi e di difesa delle popolazioni;

d) concorso nell'attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorità competente;

e) azioni di rappresentanza, informazione, divulgazione e sensibilizzazione rispetto alle attività, alle funzioni e alle finalità perseguite dal Corpo, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a cerimonie e manifestazioni e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo;

f) ogni altra attività non ricompresa nelle lettere precedenti di questo comma riconducibile alle funzioni del Corpo o comunque assegnata allo stesso dalla Provincia Autonoma di Trento, ivi compresi i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge statale alla polizia provinciale, in relazione ai compiti d'istituto, i controlli e le certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché gli eventuali controlli in materia di aiuti comunitari.

2. Il personale del Corpo svolge, parimenti, nell'ambito dei servizi, le seguenti funzioni:

a) sicurezza e manutenzione del territorio forestale e montano, prevenzione degli incendi boschivi, conservazione delle aree forestali e delle loro funzioni protettive, sociali ed economiche, anche attraverso lo strumento del vincolo idrogeologico e gli specifici interventi di sistemazione idraulica e forestale;

c) tutela dei corsi d'acqua, anche attraverso gli specifici interventi di sistemazione idraulica e forestale, finalizzati alla difesa del suolo ed alla regolazione delle acque, nonché gestione del demanio idrico provinciale;

d) tutela, valorizzazione e concorso alla gestione dei beni silvo-pastorali, nonché consulenza, sostegno economico e assistenza tecnica ai proprietari e agli operatori economici del settore forestale;

e) gestione tecnico-amministrativa ed economica delle foreste demaniali;

f) conservazione e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, con particolare riferimento alle aree protette e alla tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica;

h) pianificazione forestale e montana, monitoraggio territoriale e ambientale, informazione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di risorse forestali e montane.

3. Il Corpo svolge nelle materie di competenza della Provincia le funzioni e i compiti attribuiti in ambito statale al Corpo forestale dello Stato, previa verifica delle competenze eventualmente esercitate da altre strutture provinciali. Le funzioni di vigilanza e controllo demandate dalla vigente normativa provinciale agli organi di polizia forestale sono comunemente e unicamente svolte dal Corpo.

Art. 3.

Composizione del Corpo

1. Il Corpo è costituito dal personale:

a) assegnato alle strutture organizzative di primo e secondo livello competenti in materia di foreste e fauna, conservazione della natura e sistemazione dei bacini montani, di seguito denominate servizi, limitatamente a quelle di secondo livello, che svolge o può essere chiamato a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni indicate nell'art. 2, comma 1, e che concorre, nell'ambito delle predette strutture, allo svolgimento di quelle previste dall'art. 2, comma 2;

b) inquadrato nelle seguenti qualifiche e figure professionali:

1) qualifica di dirigente generale e di dirigente;


2) qualifica di direttore, se proveniente dalle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale;

3) figura professionale di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale;

4) qualifiche forestali come previste dalla contrattazione collettiva provinciale;

c) in possesso dei requisiti per l'attribuzione delle qualifiche ai sensi dell'art. 12.

2. Per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c), fa altresì parte del Corpo il personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato ingegnere e di funzionario esperto ingegnere, nonché nella qualifica di direttore, se



proveniente dalle citate figure professionali, nell'ambito delle strutture organizzative di terzo livello della struttura competente in materia di sistemazione dei bacini montani.

3. Ai fini organizzativi e funzionali, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva provinciale nella determinazione delle qualifiche e figure professionali previste dal comma 1 e delle relative attribuzioni, il personale del Corpo assume le denominazioni di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

4. Qualora la contrattazione collettiva provinciale provveda ad un diverso inquadramento delle figure professionali e delle qualifiche previste dal comma 1, i riferimenti ivi previsti si intendono riferiti alle figure professionali come individuate dal contratto collettivo.

5. Resta ferma l'appartenenza al Corpo del personale inquadrato nei profili previsti dal comma 1 comandato o messo a disposizione, anche funzionalmente, di altri enti in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché del personale già inquadrato nel Corpo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le figure professionali di funzionario e di funzionario esperto ad indirizzo amministrativo/organizzativo, e la qualifica di direttore, se proveniente dalle precitate figure professionali, nell'ambito dell'unità tecnica del contenzioso presso il comando del Corpo, assicurano supporto tecnico specialistico al Corpo medesimo, in particolare, nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

7. Il personale tecnico assegnato alle strutture previste dal comma 1, lettera a), non ricomprende tra quello individuato ai sensi del medesimo comma 1, lettera b), nonché del comma 2, può svolgere, nell'ambito delle medesime strutture di assegnazione, funzioni di supporto tecnico al Corpo al fine di permettere il miglior conseguimento ed espletamento delle funzioni ed attività di spettanza di quest'ultimo.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento del Corpo

1. Presso il dipartimento competente in materia di foreste è collocato il comando del Corpo e il dirigente generale preposto al predetto dipartimento esercita le funzioni di Capo del Corpo e, in particolare:

a) dirige lo svolgimento delle attività del Corpo, adottando le misure e gli atti necessari per l'organizzazione e l'esercizio delle relative funzioni, anche attraverso attività di direzione e istruzioni di carattere generale riguardanti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti le funzioni del Corpo medesimo, secondo la disciplina del sistema organizzativo della Provincia;

b) fornisce ai dirigenti dei servizi indirizzi per l'individuazione delle priorità, per il coordinamento generale tra i medesimi nonché per quello operativo rispetto allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2;

c) esercita funzioni di verifica, controllo e vigilanza sull'andamento generale del Corpo, anche al fine di garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni esercitate;

d) esprime l'intesa nei confronti degli atti di nomina dei comandanti delle stazioni forestali, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4 e formula indirizzi per la mobilità del personale del Corpo;

e) promuove le azioni disciplinari, comportanti sanzioni diverse dal richiamo verbale, nei casi di violazione alle disposizioni di servizio in materia di equipaggiamento ed uniformi, anche su proposta del dirigente della struttura di assegnazione;

f) fornisce, nell'ambito dei criteri generali previsti dalla Provincia, indirizzi per la valutazione dei dipendenti inquadrati nel Corpo;

g) costituisce le unità tecnico specialistiche di supporto e i nuclei operativi specialistici previsti dal comma 2 e ne disciplina il funzionamento, sentiti i dirigenti dei servizi;

h) programma e coordina le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale del Corpo per lo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo medesimo, sentiti i dirigenti dei servizi e comunque tenuto conto delle proposte da loro formulate, attraverso la Scuola forestale della Provincia autonoma di Trento,

in coordinamento e raccordo con il Centro di addestramento protezione civile di Marco e con Trentino School of Management;

i) dispone in ordine all'acquisto, conservazione e gestione delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature da assegnare al personale del Corpo per lo svolgimento delle funzioni proprie, secondo quanto previsto dall'art. 10 e assicura criteri di uniformità e identificazione, con particolare riferimento a veicoli, imbarcazioni e strumenti operativi del Corpo;

l) individua fino a due dirigenti dei servizi con incarico di vice capo.

2. Il comando del Corpo, costituito dal personale inquadrato nelle qualifiche e figure professionali previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), assegnato al dipartimento competente in materia di foreste, può essere articolato in unità tecnico specialistiche di supporto per lo svolgimento delle funzioni del Corpo. Per lo svolgimento di attività che richiedono elevati livelli di specializzazione e di coordinamento territoriale, il comando del Corpo può altresì costituire all'interno del Corpo medesimo dei nuclei operativi specialistici, anche di reperibilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg. (Nuovo regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti il numero, l'organizzazione, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali, quali articolazioni territoriali degli uffici decentrati appartenenti alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, e sono fissati i criteri di preposizione dei comandanti delle stazioni medesime, nonché le loro funzioni.

Art. 5.

Modalità di accesso al Corpo

1. L'accesso al Corpo per il personale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), inquadrato nella figura professionale corrispondente al commissario forestale e nella qualifica di agente forestale, avviene per corso-concorso pubblico per esami o per concorso pubblico per esami o per concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli.

Art. 6.

Requisiti per l'accesso al Corpo

1. Per accedere al Corpo, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento adottato ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) incondizionata idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del Corpo, da accertarsi con le modalità predeterminate nell'apposito bando di concorso.


2. Per l'accesso alle qualifiche forestali gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) età non inferiore agli anni 18 anni e non superiore, in ogni caso, agli anni 30;

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado inerente le mansioni di agente forestale, nelle tipologie previste dal bando di concorso.

3. Per l'accesso alle figure professionali corrispondenti al commissario forestale gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al comma 1, devono essere in possesso del diploma di laurea e degli eventuali titoli abilitativi previsti dalla contrattazione collettiva provin-



ciale inerenti le mansioni delle figure professionali corrispondenti al commissario forestale, nelle tipologie previste dal bando di concorso.

4. Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale nonché alla data di assunzione, ad eccezione del limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla sola data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Corso-concorso pubblico

1. Il corso concorso pubblico consiste in una selezione per titoli e prove attitudinali articolate per test e/o quesiti a risposta sintetica e/o prova scritta e/o prova orale. L'avviso di selezione indica le prove attitudinali specifiche e/o prova orale. L'avviso di selezione indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

2. I vincitori della selezione sono assunti in prova per un periodo di sei mesi durante il quale dovranno partecipare a specifici corsi di formazione e qualificazione della durata complessiva di almeno tre mesi; al termine gli interessati, al fine della definitiva conferma in ruolo, dovranno sostenere esami teorico-pratici consistenti in una prova scritta nonché in una prova pratica tendente ad accertare le conoscenze tecniche del candidato in relazione alle mansioni da svolgere.

3. I corsi sono organizzati direttamente dalla Provincia, nell'ambito della Scuola foresta provinciale ovvero da soggetti esterni all'amministrazione provinciale. In tale ultimo caso l'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con i soggetti interessati.

4. Le modalità di selezione, quelle di attuazione e svolgimento dei corsi, le materie di insegnamento nonché quelle oggetto degli esami finali saranno definite nell'avviso di selezione.

5. Durante l'assunzione in prova viene corrisposta la retribuzione fondamentale iniziale prevista per il personale a tempo indeterminato ad esclusione dell'indennità mensile pensionabile.

Art. 8.

Concorso pubblico

1. L'accesso al Corpo mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami è subordinata al superamento di un corso di formazione professionale. Al corso può essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50 per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; tale percentuale è stabilita nel bando di indizione del concorso.

2. Il corso, della durata minima di tre mesi, è svolto presso la Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito della Scuola forestale provinciale, o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi.

3. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

4. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.

5. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.

Art. 9.

Validità della graduatoria

1. La graduatoria della selezione prevista dall'art. 7, nonché quella del concorso pubblico prevista dall'art. 8, conserva validità per un periodo di due anni dalla data di approvazione, prorogabile fino a tre anni per eventuali posti che successivamente alla selezione ed entro tale data si rendessero disponibili.

Art. 10.

Equipaggiamento e uniformi

1. Al personale del Corpo l'Amministrazione provinciale fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione, nonché l'equipaggiamento e l'armamento, individuale e di reparto, necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati.

2. Con apposito regolamento, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro, sono definiti:

a) le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di specializzazione, le decorazioni, nonché i casi, i criteri e le modalità relative alla dotazione e all'uso dei medesimi;

b) i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell'armamento di tipo comune secondo disposizioni di legge;

c) i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso dell'armamento in dotazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.

3. Fino all'adozione del regolamento previsto dal comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Art. 11.

Giornata del Corpo

1. Per consolidare tra il personale il senso di identità e lo spirito di appartenenza è istituita la giornata provinciale del Corpo.

2. La giornata è celebrata il 12 luglio di ogni anno, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, e costituisce momento di condivisione, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le categorie di personale che operano nei servizi, e di presentazione alla comunità delle attività svolte dal Corpo e dai servizi medesimi. In tale occasione sono assegnati i riconoscimenti al personale cessato dal servizio e a quello distintosi nel corso dell'anno precedente.

Art. 12.

Qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

1. Per il personale del Corpo previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini dell'inquadramento nel Corpo medesimo, è richiesto al Commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste).

2. Per l'esercizio dei compiti d'istituto di vigilanza e controllo di cui all'art. 2, comma 1, al personale del Corpo previsto dall'art. 3, comma 1, nonché a quello previsto dal medesimo art. 3, comma 2, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa.

3. Al personale del Corpo è rilasciata dall'Amministrazione la tessera di riconoscimento personale attestante l'appartenenza al Corpo



medesimo e il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, qualora quest'ultima sia attribuita ai sensi del presente articolo. La tessera è valida per cinque anni, salvo rinnovo ed è soggetta a sostituzione in relazione al mutamento di qualifica, in caso di smarrimento o di deterioramento. All'atto della cessazione dal servizio o di cessazione dall'appartenenza al Corpo la tessera deve essere restituita all'Amministrazione provinciale.

Art. 13.

Disposizioni in ordine all'ambito di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo che ricoprono la carica di sindaco o di assessore in un comune dove svolgono le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), sono trasferiti d'ufficio in altro ambito territoriale; tale disposizione si applica anche con riferimento alla carica di presidente o componente degli organi delle comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. La medesima disposizione del comma 1 si applica per gli appartenenti al Corpo che assumono compiti direttivi nell'ambito di organi, centrali o periferici, dell'ente gestore della caccia, previsti dall'art. 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), delle associazioni o società di pescatori sportivi locali, previste dall'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

3. Per quanto concerne l'esercizio dell'attività venatoria trova in ogni caso applicazione il divieto previsto dall'art. 41, comma 4, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione nei confronti del personale assegnato agli uffici decentrati appartenenti ai servizi e alle stazioni forestali e nell'ambito dei rispettivi territori.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7);

b) decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2001, n. 17-68/Leg. (Modifica del DPP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7));

c) decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2005, n. 13-43/Leg. (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7));

d) decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 2-109/Leg. (Modificazioni del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)).

2. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione dei regolamenti abrogati dal comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

ALLEGATO

TABELLA DELLE DENOMINAZIONI DEL PERSONALE

Tabella delle denominazioni del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 3, comma 2)

Denominazioni delle qualifiche e figure professionali della Provincia Autonoma di Trento	Corrispondenti denominazioni per il personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
Dirigente generale	Dirigente generale - Capo del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
Dirigente	Dirigente forestale
Direttore	Vice questore forestale aggiunto
Funzionario esperto forestale	Commissario forestale capo
Funzionario abilitato forestale	Commissario forestale
Ispettore forestale superiore	Ispettore forestale superiore
Ispettore forestale capo	Ispettore forestale capo
Ispettore forestale	Ispettore forestale
Sovrintendente forestale	Sovrintendente forestale
Assistente forestale	Assistente forestale
Agente forestale	Agente forestale

09R0382

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0347/Pres.

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. «Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-*quater* dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, che disciplina la costituzione, il procedimento autorizzativo nonché le funzioni svolte dai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA);

Visto il proprio decreto 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-*quater* dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato»);

Visto il testo del regolamento avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres., concernente «Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del



comma 3-*quater* dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato)» predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2749;

Decreta:

1. È emanato il regolamento avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres., concernente «Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-*quater* dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-*quater* dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-*quater* dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

Modifiche all'art. 4, comma 3, del decreto del presidente della regione n. 066/2008

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 066/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese per la formazione del personale del CATA di cui all'art. 7, comma 6, ricadono nel regime previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 7, comma 6, del decreto del presidente della regione n. 066/2008

1. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 066/2008 è sostituito dal seguente:

«6. Sono finanziabili le spese per la formazione del personale del CATA, nei limiti previsti dall'art. 39 del regolamento (CE) n. 800/2008, finalizzate all'erogazione di servizi di assistenza allo start up ovvero alla predisposizione di business plan.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e resta in vigore nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0348/Pres.


Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 064/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 così dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e Province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695»;

Visto inoltre l'art. 1, comma 663 medesima legge n. 296/2006 che prevede: «Resta ferma la facoltà delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»;



Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il proprio decreto 19 marzo 2007 n. 064/Pres. con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo alle peculiarità degli enti stessi;

Richiamato l'art. 9, del proprio decreto n. 064/Pres./2007, che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto di stabilità sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007;

Visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), che prevede che: «Al fine di consentire stabilità di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del presidente della regione 19 marzo 2007, n. 64 relative al patto di stabilità interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»;

Visto altresì, l'art. 1 comma 66, della legge regionale n. 30/2007, che così dispone: «L'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del presidente della regione n. 64 del 2007»;

Visti i propri decreti 18 marzo 2008 n. 082/Pres. e 16 aprile 2008 n. 0102/Pres. con i quali sono state apportate modifiche al proprio decreto n. 064/Pres./2007, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della legge regionale n. 30/2007;

Visto l'art. 1, comma 4 della legge 24 luglio 2008, n. 126 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» che prevede: «La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione»;

Considerato che l'art. 1, comma 6, della legge n. 126/2008 ha abrogato il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 244/2007;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica dell'art. 3, comma 6, del proprio decreto n. 064/Pres./2007, come modificato dall'art. 4, comma del proprio decreto n. 082/Pres./2008, in quanto contiene un rinvio all'art. 1, comma 7 della legge n. 244/2007, ora abrogato;

Preso atto che la giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 novembre 2008, con osservazioni, ha approvato il regolamento nel testo alle-

gato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con atto deliberativo ii dicembre 2008, n. 2738;

Visto l'art. 42, dello statuto regionale di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il regolamento, recante «Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 art. 3, commi 48 e 49» emanato con decreto del presidente della regione 19 marzo 2007, n. 064/Pres., come modificato dal decreto del presidente della regione 18 marzo 2008 n. 082/Pres. e dal decreto del presidente della Regione 16 aprile 2008 n. 0102/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 64/2007.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'art. 1, comma 66, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 30, (legge strumentale 2008) provvede ad apportare modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49, emanato con decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2007, n. 64.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 64/2007

1. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 64/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. In alternativa al procedimento indicato al comma 4, per determinare l'equilibrio di cassa, le riscossioni allocate al titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero al titolo I per le comunità montane, le riscossioni per addizionale IRPEF, quelle relative al rimborso



spese per funzionamento degli uffici giudiziari e al trasferimento statale previsto dall'art. 1, comma 4 della legge 24 luglio 2008, n. 126 possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti qualora più favorevole. La scelta alternativa può essere operata sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta.».

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato 3

1. L'allegato 3 al decreto del presidente della Regione n. 64/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

09R0236

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 71.

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Disposizioni per le comunità montane e le unioni di comuni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 46 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 37/2008

1. L'art. 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane), è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (*Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano*). — 1. In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, possono costituire una unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tutti i comuni della disciolta comunità montana dell'arcipelago toscano, ovvero una parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta Comunità montana ovvero almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza della popolazione complessiva.

2. Per la costituzione dell'unione di comuni di cui al comma 1 e la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta Comunità montana dell'arcipelago toscano si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le comunità montane disciolte, salvo quanto espressamente stabilito dal presente articolo.

3. Il termine del 31 ottobre 2008 previsto dall'art. 14, comma 6, è stabilito al 31 gennaio 2009.

4. Il termine del 15 dicembre 2008 previsto dall'art. 14, comma 7, è stabilito al 15 febbraio 2009.

5. Il termine del 31 gennaio 2009 previsto dall'art. 14, comma 11, è stabilito al 15 marzo 2009.

6. Non si applicano le disposizioni dell'art. 13, comma 4, ultimo periodo, e comma 8.

7. Le disposizioni della presente legge relative alla successione e al subentro dell'unione di comuni nei rapporti e nelle funzioni della disciolta comunità montana si applicano se l'unione è costituita ai sensi del comma 1. In tal caso, fino a diversa determinazione assunta secondo la vigente legislazione regionale, le funzioni conferite o assegnate dalla Regione alla disciolta comunità montana sono svolte dall'unione su tutto il territorio della comunità montana medesima.

8. L'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale n. 40/2001. Se all'unione non partecipano tutti i comuni della disciolta comunità montana, detto livello ottimale può essere modificato, con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo che ad esso partecipino gli altri comuni.

9. L'unione assume la denominazione di comunità di arcipelago se ad essa partecipano tutti i comuni dell'Isola d'Elba e i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio. Alla comunità medesima non si applicano le disposizioni dell'art. 29 del d.lgs. n. 267/2000.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 37/2008

1. La rubrica dell'art. 25 della legge regionale n. 37/2008 è sostituita dalla seguente: Incentivazione delle gestioni associate per gli anni 2008 e 2009.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 37/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nell'anno 2009, a valere sulle risorse previste con legge di bilancio per l'attuazione della legge regionale n. 40/2001, sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27, il comma 1 del presente articolo si applica anche per il procedimento di incentivazione dell'anno 2009, in relazione alle gestioni associate che risultano incentivante nell'anno 2008 e in corso di svolgimento alla data stabilita nei provvedimenti di attuazione della legge regionale n. 40/2001.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2008

MARTINI

09R0350



LEGGI REGIONALI 30 dicembre 2008, n. 72.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 dicembre 2008).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 34/1994

1. Dopo il comma 8 dell'art. 24 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai membri del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 34/1994

1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 34/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Al presidente può essere attribuita una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere attribuita un'indennità di funzione pari al 25 per cento di quella attribuita al presidente.

3-ter. Le indennità attualmente percepite dai presidenti dei consorzi, dovranno essere adeguate solo se di importo superiore a quello stabilito al precedente comma.».

Art. 3.

Norme transitorie

1. Le commissioni provvisorie e i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della legge regionale n. 34/1994 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino allo svolgimento delle elezioni consortili.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si attuano a far data dal 1° gennaio 2009.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2008

MARTINI

09R0351

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2008, n. 21.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 luglio 2006 n. 8 (Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitati danneggiati a causa di eventi imprevedibili).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 31 ottobre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 20 luglio 2006, n. 8 (Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitativo danneggiati a causa di eventi imprevedibili), disciplina:

- a) le tipologie di eventi imprevedibili e di calamità naturali;
- b) le modalità per la presentazione ai comuni da parte dei privati delle richieste di contributo;
- c) le modalità per la redazione e la presentazione da parte dei comuni delle domande per accedere al fondo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2006;
- d) i criteri di ripartizione del fondo tra i comuni;
- e) i criteri di valutazione delle domande presentate dai privati;
- f) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione;
- g) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate.

Art. 2.

Tipologia di eventi imprevedibili e calamità naturali

1. I contributi previsti dalla legge regionale n. 8/2006 sono concessi a favore di privati proprietari di immobili destinati a prima casa di abitazione e loro pertinenze e di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili o



di calamità naturali, dei quali si elencano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie:

a) disastri naturali, intendendosi per tali in particolare:

- 1) disastri meteorologici quali tempeste, cicloni, grandinate, uragani, tornado, tifoni, bufere e similari;
- 2) disastri topologici e idrogeologici quali valanghe, frane, smottamenti, alluvioni, erosione, bradisismi, subsidenze e similari;
- 3) disastri tellurici e tettonici quali terremoti, maremoti;
- 4) incendi.

b) disastri prodotti dall'uomo, intendendosi per tali:

- 1) atti vandalici a seguito di rivolte, dimostrazioni di massa violente, scontri fra fazioni, terrorismo, attentati e similari;
- 2) incidenti con mezzi di trasporto;
- 3) cedimento di strutture quali edifici, dighe, o ponti;
- 4) incidenti causati da dispersione o fughe di gas.

2. I contributi previsti dalla legge regionale 8/2006 non sono concessi qualora abbiano luogo eventi imprevedibili o calamità naturali:

a) per i quali l'immobile ha già una copertura assicurativa, salvo quanto previsto dal comma 3;

b) imputabili ad attività, negligenza o imperizia dei proprietari o di coloro che hanno in godimento l'immobile;

c) già individuati nelle tipologie previste dalla vigente normativa statale o regionale ai fini dell'attività di protezione civile e i cui danni siano già stati oggetto di specifico contributo ai sensi della medesima normativa.

3. Qualora la copertura assicurativa di cui al comma 2, lettera a), sia inferiore all'importo del contributo regionale concedibile, quest'ultimo può essere concesso nei limiti dell'importo residuo.

Art. 3.

Tipologia di interventi ammessi a contributo

1. Gli interventi ammessi a contributo regionale sono individuati nelle seguenti tipologie:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;

2. Sono altresì ammessi a contributo regionale i lavori di demolizione e fedele ricostruzione sulla stessa area dell'immobile danneggiato.

3. Ai fini della individuazione delle tipologie di intervento indicate al comma 1, si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 3 lettere a), b), e) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Qualora l'ufficio tecnico del comune accerti e dichiari l'impossibilità di ricostruire l'immobile danneggiato sullo stesso sito, la Regione concede contributi per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato preesistente in altro sito, a condizione che:

- a) l'area ricada nel territorio dello stesso comune;
- b) l'avente titolo dimostri che la nuova area è di sua proprietà;
- c) il vigente strumento urbanistico o la variante urbanistica, se necessaria, ne consenta l'edificazione per la stessa destinazione;
- d) la cubatura consentita non sia superiore a quella dell'edificio danneggiato.

Art. 4.

Procedure per la richiesta di contributo dei privati ai comuni

1. Il comune, nel cui territorio si sono verificati gli eventi e le calamità previsti dall'art. 2, rende noti, mediante avviso pubblico, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo previste dalla legge regionale n. 8/2006.

2. Al fine di agevolare la redazione delle domande e semplificarne l'attività istruttoria, il comune predispone uno schema di domanda e di relazione relativa almeno ai seguenti aspetti:

- a) proprietà dell'immobile;
- b) destinazione dell'immobile (destinazione a prima casa di abitazione o uso diverso da quello abitativo) ed indicazione di eventuali pertinenze;
- c) breve descrizione dei danni subiti dall'immobile con dichiarazione di un tecnico abilitato circa la esclusiva causalità tra evento o calamità e danni subiti;
- d) indicazione della tipologia di intervento da eseguire con riferimento a quelle indicate all'art. 3;
- e) elencazione delle principali categorie dei lavori da eseguire con calcolo sommario della relativa spesa;
- f) legittimità edilizia del fabbricato, con indicazione di eventuali abusi commessi e domande di sanatoria presentate;
- g) eventuale documentazione fotografica prima e/o dopo l'evento;
- h) dichiarazione espressa del privato di farsi carico della spesa non coperta dal contributo regionale in conto capitale in caso di immobile di prima abitazione o, negli altri casi, di accollarsi l'ammortamento del mutuo al netto della quota interessi.

3. Per ciascun fabbricato o unità immobiliare danneggiata può essere presentata una sola domanda e per uno solo dei tipi di intervento edilizio indicati all'art. 3.

4. Nel caso di fabbricati comprendenti più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, la domanda per eseguire interventi edilizi rientranti fra quelli indicati all'art. 3, deve essere presentata dai proprietari interessati, anche riuniti in cooperativa, che rappresentino almeno il 75% della proprietà, ferme restando le vigenti disposizioni del codice civile in materia di comunione.

5. La disposizione di cui al comma 4 trova applicazione anche qualora i lavori da eseguire riguardano parti comuni del fabbricato, quali fondazioni, strutture orizzontali e verticali, e coperture.

Art. 5.

Procedure per la richiesta di accesso al Fondo da parte dei comuni

1. Ai fini dell'accesso al fondo per gli eventi imprevedibili e le calamità naturali di cui all'art. 2 della legge regionale 8/2006, il comune, entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento imprevedibile o calamità naturale, trasmette alla Regione un provvedimento con il quale:

- a) dichiara l'avvenuto accadimento dell'evento o della calamità naturale;
- b) attesta che trattasi di evento o calamità non rientrante in nessuna delle tipologie previste dall'art. 2, comma 2;
- c) richiede di accedere al fondo di cui al comma 1;
- d) formula i criteri per la valutazione, anche sul piano delle priorità, delle domande, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. Al provvedimento di cui al comma 1 il comune allega la seguente documentazione:

- a) elenchi contenenti le unità immobiliari danneggiate ritenute ammissibili al contributo, distinguendo:
 - 1) quelle destinate a prima casa di abitazione;
 - 2) quelle destinate ad uso diverso da quello abitativo, indicandone l'uso specifico (commerciale, studi professionali e similari);
 - 3) quelle che comprendono entrambe le destinazioni (ad esempio piano terra ad uso commerciale e piano superiore a prima casa di abitazione);
 - 4) quelle che fanno parte di uno stesso fabbricato, ancorché abbiano una destinazione mista.
- b) relazione generale illustrativa della tipologia di evento o calamità che si è verificato con riferimento ad una o più fra quelle indicate dall'art. 2 e degli effetti determinatisi sul territorio e sulle cose;
- c) planimetria in scala 1:10.000 di perimetrazione delle parti del territorio colpito dall'evento o calamità;



d) il quadro economico complessivo delle domande ricevute e ritenute ammissibili, articolato per tipo di intervento e contenente l'espressa indicazione del numero di unità immobiliari richiedenti lo stesso tipo di intervento, nonché il relativo costo dei lavori stimato dai richiedenti.

3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), riportano, altresì, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici dei proprietari;
- b) il tipo di intervento edilizio occorrente per la riparazione dei danni, con riferimento ad una delle tipologie indicate dall'art. 3;
- c) l'importo della spesa prevista per la riparazione dei danni;
- d) l'attestazione comunale che trattasi di costruzione legittima o di costruzione per la quale è stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria, non ancora rilasciata.

Art. 6.

Assegnazione e criteri di ripartizione del Fondo regionale

1. La Regione, verificata la presenza dei presupposti e delle condizioni contenute nel provvedimento comunale di cui all'art. 5, comma 1, assegna a ciascun comune richiedente l'importo finanziario massimo disponibile con il quale consentire l'ulteriore corso alle richieste dei privati.

2. In presenza di domande da parte di più comuni, il fondo regionale è ripartito tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) gravità degli eventi imprevedibili e delle calamità naturali verificatisi;
- b) grado di disagio abitativo, economico e sociale in cui versano i proprietari degli immobili danneggiati;
- c) destinazione ad abitazione come prima casa degli immobili danneggiati;
- d) tipologia ed entità dei lavori da eseguire, con considerazione prioritaria per gli interventi edilizi indicati dall'art. 3, commi 2 e 4, per i lavori necessari alla messa in sicurezza anche antisismica ed in generale per i lavori di recupero primario dell'immobile;
- e) rapporto tra tipologia dell'intervento e percentuale di spesa dei lavori coperta dal contributo regionale.

3. La Regione eroga al comune le somme assegnate in conto capitale sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici).

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, la Regione riconosce al Comune una somma pari al 5% del contributo concesso ai privati. La somma grava sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 8/2006 e viene erogata direttamente al Comune in un'unica soluzione, ad avvenuta ultimazione degli interventi finanziati.

Art. 7.

Valutazione delle domande dei privati

1. Nei limiti ed ai fini di quanto previsto all'art. 6, comma 1, il comune provvede alla istruttoria e alla conseguente valutazione delle domande presentate dai privati.

2. Le domande presentate sono suddivise in due elenchi concernenti, rispettivamente, gli immobili destinati a prima casa di abitazione, e quelli ad uso diverso da quello abitativo; le domande che riguardano gli immobili a destinazione mista, sono inserite negli elenchi relativi alla destinazione prevalente.

3. Il comune, nella valutazione delle domande pervenute tiene conto di due parametri: la tipologia dei lavori di riparazione da eseguire e lo stato di disagio economico, sociale ed abitativo conseguente all'evento o calamità verificatosi.

4. All'interno dei parametri di cui al comma 3 sono stabiliti i criteri di priorità indicati ai commi 5 e 6, cui viene attribuito un punteggio corrispondente.

5. I criteri relativi alla tipologia dei lavori sono:

- a) interventi di demolizione e ricostruzione anche in altro sito;
- b) interventi finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza anche antisismica ed al recupero primario dell'immobile;
- c) interventi su edificio composto da più unità soltanto abitative;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati alla lettera a);
- e) interventi di restauro e risanamento conservativo;
- f) interventi di sola manutenzione straordinaria;
- g) interventi di sola manutenzione ordinaria.

6. I criteri relativi allo stato di disagio economico, sociale ed abitativo conseguente all'evento o calamità naturale sono:

- a) provvedimenti di tutela dell'incolumità;
- b) reddito familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000 (trentamila);
- c) numero dei componenti del nucleo familiare;
- d) presenza nel nucleo familiare di anziani ultra sessantacinquenni e/o portatori di handicap al 65%.

7. Il comune, nell'attribuire il punteggio a ciascuno dei criteri di priorità di cui ai commi 5 e 6, assicura un equilibrato rapporto tra i due parametri, fermo restando che i punteggi previsti per gli interventi indicati al comma 5, lettere a), b) e d) non sono fra loro cumulabili mentre ciascuno dei criteri di cui al comma 5 è cumulabile soltanto con quello previsto alla lettera c) del comma 5 medesimo.

8. A ciascuna domanda è attribuito un punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi parziali. In caso di parità di punteggio totale di più domande e di insufficienza delle risorse assegnate dalla Regione, il comune procede al sorteggio.

9. Il comune, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, ha facoltà di costituire un'apposita commissione con la funzione di esaminare e valutare le domande pervenute.

10. Il comune, approvati gli elenchi delle domande presentate dai privati, li trasmette alla direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 8.

Progettazione degli interventi

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, il comune invita i privati, le cui domande sono utilmente collocate negli elenchi, a presentare la perizia dei lavori, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, accompagnata dal computo metrico estimativo degli stessi. I relativi dati metrici, parametrici e di costo sono riportati sinteticamente nell'apposito modello predisposto dalla competente direzione regionale. Alla perizia sono altresì allegati gli ulteriori atti, pareri, autorizzazioni, documenti eventualmente richiesti dalla vigente normativa edilizia-urbanistico-ambientale nonché dal regolamento edilizio comunale.

2. Il competente ufficio comunale al termine dell'istruttoria, e dopo aver compiuto, se del caso, opportuni sopralluoghi, attesta: il nesso di causalità dei lavori rappresentati con l'evento o calamità; la previsione dei lavori strettamente necessaria per riparare i danni riportati dall'immobile; la tipologia di intervento dei lavori, fra quelle indicate all'art. 3; la congruità dei valori economici espressi nel computo metrico estimativo; l'ammissibilità, totale o parziale, dei lavori al finanziamento regionale.

3. Per i lavori indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 3, la perizia è sostituita dal progetto edilizio come da elaborati e documentazione richiesti dalla vigente normativa e dal regolamento edilizio comunale.

4. Restano comunque salve le disposizioni del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche e integrazioni nonché del regolamento edilizio comunale e degli strumenti urbanistici vigenti.



Art. 9.

Contributi in conto capitale e contributi in conto interesse

1. La Regione concorre alla realizzazione degli interventi edili con le risorse del fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 8/2006, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili.

2. Le risorse del fondo, come previsto dalla legge regionale n. 8/2006, sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi.

3. I contributi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con altri contributi previsti da leggi statali o regionali per il medesimo immobile.

4. Il comune provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore a 50 mila euro per danni relativi a immobili e loro pertinenze destinati a prima casa di abitazione, secondo le seguenti modalità:

a) il 25% del contributo al raggiungimento del 50% dei lavori;

b) un ulteriore 25% del contributo al raggiungimento dell'80% dei lavori;

c) il saldo del contributo ad ultimazione dei lavori.

5. All'erogazione delle quote di contributo previste dal comma 4, il comune provvede a seguito di presentazione di perizia giurata del direttore dei lavori, da depositarsi in Tribunale; l'erogazione a saldo è altresì subordinata alla presentazione al comune delle fatture pagate dal privato per l'esecuzione dei lavori e del quadro tecnico economico finale nonché dell'attestato rilasciato dal tecnico del comune di avvenuta ultimazione dei lavori.

6. I contributi in conto interesse sono erogati, per danni relativi a immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, secondo i criteri e le modalità previsti dalla convenzione stipulata dalla Regione con Sviluppo Lazio S.p.A. e nelle relative convenzioni stipulate da quest'ultima con gli istituti di credito, per una quota non superiore al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

7. Nelle convenzioni di cui al comma 6 sono regolati, altresì, i rapporti dei privati beneficiari del contributo in conto interesse con la predetta Sviluppo Lazio S.p.A. nonché con l'Istituto di credito mutuante.

8. Nei riguardi degli interventi ammessi a contributo in conto interesse può trovare applicazione il fondo speciale di garanzia regionale istituito ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale n. 20 novembre 2001, n. 25); il medesimo fondo trova applicazione anche per interventi ammessi a contributo in conto capitale, qualora l'interessato contragga mutui per l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione nonché di altri lavori di notevole impegno e costo, con esclusione di quelli di sola manutenzione ordinaria.

9. Il comune dispone gli accertamenti ritenuti più congrui, anche con sopralluoghi, al fine di verificare la corretta e compiuta realizzazione degli interventi, in relazione al rispetto delle vigenti disposizioni ed all'intervento approvato e finanziato.

Art. 10.

Controlli della Regione

1. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta applicazione della legge regionale n. 8/2006 e del presente regolamento.

2. A tal fine la direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica:

a) indica, tenendo anche conto di parametri in vigore per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, l'importo massimo della spesa ammissibile a contributo regionale, differenziando per tipologie di intervento, nonché i criteri di calcolo delle varie voci di spesa costituenti il costo complessivo dell'intervento;

b) in ordine alle richieste presentate dai comuni, effettua opportune verifiche circa l'ammissibilità dell'evento segnalato, interessando all'uopo le strutture regionali competenti in materia di calamità naturali e di protezione civile;

c) impartisce direttive circa gli aspetti tecnico-amministrativi e contabili della gestione dei programmi deliberati, per quanto riguarda, tra l'altro, natura e limiti delle spese ammissibili per ciascuna tipologia di intervento, contenuti e modalità di compilazione del quadro tecnico-economico, nonché predisposizione dello schema contenente i dati e le notizie che il comune deve trasmettere alla Regione anche attraverso mezzi informatici;

d) fornisce prescrizioni di natura tecnica, urbanistica ed economica in merito ai progetti di demolizione e ristrutturazione anche in altro sito dell'immobile danneggiato;

e) con riferimento alla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi, riscontra periodicamente lo stato di avanzamento degli interventi richiedendo al comune dati e notizie;

f) elabora e presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attuazione dei programmi, segnalando eventuali esigenze di adeguamento delle disposizioni del presente regolamento;

g) verifica, interessando all'uopo la struttura regionale competente in materia contabile, la rendicontazione dei fondi regionali assegnati ed erogati.

Art. 11.

Riduzione e revoca dei contributi

1. Qualora in sede di erogazione del contributo regionale si accerta che le spese ammesse sono inferiori a quelle preventivate o che la documentazione è inidonea a giustificare l'intero importo del rendiconto presentato, il contributo è ridotto in proporzione.

2. I contributi sono revocati nel caso di:

a) mancata esecuzione dei progetti;

b) incompleta o difforme esecuzione del progetto rispetto a quello ammesso a contributo.

3. In caso di revoca del contributo, il direttore della direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica dispone il recupero delle somme erogate al comune.

Art. 12.

Norma transitoria


1. Ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 8/2006 e in sede di prima applicazione, i comuni, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono pubblicare un avviso pubblico per la concessione dei contributi relativamente ai danni prodotti agli immobili da eventi o calamità verificatisi anteriormente alla predetta data e comunque non prima dell'anno 2002.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0250



REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2008, n. 16.

Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48-ter del 1° dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale previsti nel piano di rientro di cui alla delibera di giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell'accordo sottoscritto tra il presidente della Regione Campania e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Regione adotta le misure di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali

1. L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

- 1) Azienda sanitaria locale Avellino;
- 2) Azienda sanitaria locale Benevento;
- 3) Azienda sanitaria locale Caserta;
- 4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;
- 5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;
- 6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;
- 7) Azienda sanitaria locale Salerno.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi.».

Art. 3.

Razionalizzazione degli ambiti distrettuali

1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 13 è abrogato;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densità abitativa. L'attuale articolazione distrettuale resta in vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 32/1994, come modificato dalla presente legge, in ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all'art. 10, comma 14, della legge regionale n. 32/1994.»;

c) il comma 18 è abrogato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

Art. 4.

1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili.

2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente. L'assessorato può incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalità richieste non siano reperibili in organico può autorizzare l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza.

Art. 5.

Abolizione dei coordinamenti tecnici provinciali

1. L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, è abrogato.

Art. 6.

Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera

1. È approvato il piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il piano di cui al comma 1 ha efficacia fino all'approvazione del nuovo piano sanitario regionale comprensivo della disciplina relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more della verifica di alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale dei posti letto.

3. È sospesa l'efficacia del «Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009» allegato alla legge regionale n. 24/2006, ai fini del coordinamento dello stesso con il piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera allegato alla presente legge.

4. Con provvedimento della giunta regionale la rete dell'emergenza è adeguata alle disposizioni del piano di ristrutturazione e riqualificazione ospedaliera allegato alla presente legge.

Art. 7.

Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private.

1. È fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sani-



tarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Le operazioni concorsuali di cui al comma 1 sono attivate dopo il completamento dell'utilizzazione delle graduatorie regionali dei precari di cui alla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, e successive modifiche, e previa disponibilità nella dotazione organica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

1. Al fine di accelerare le procedure di accREDITAMENTO disciplinate dal regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 «Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale» e n. 1 del 22 giugno 2007 «Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale», e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accREDITAMENTO dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all'accERTAMENTO del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell'attestato di accREDITAMENTO istituzionale da parte del direttore generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001, per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla delibera di giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006. Nell'ambito delle procedure di verifica disciplinate dal regolamento n. 1/2007 è data priorità all'accREDITAMENTO istituzionale dei centri di riabilitazione, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che intendono riconvertire le loro attività in residenze assistenziali sanitarie per disabili o in centri diurni integrati per disabili, delle case di cura e delle residenze assistenziali sanitarie per disabili e per anziani nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. L'assessorato alla sanità provvede a trasferire alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio le istanze di accREDITAMENTO istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali.

4. Nelle more dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie i direttori generali delle Aziende sanitarie locali possono, previa evidenza pubblica, sottoscrivere contratti per le attività salvavita di radioterapia.

Art. 9.

Emergenza territoriale

1. Il servizio medico di emergenza è attivato mediante il ricorso a eliambulanza.

2. Per il fine di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere adeguano le loro strutture in applicazione delle seguenti norme:

- a) art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;
- b) art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;
- c) decreto del ministero degli interni del 2 agosto 2003;

d) art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;

e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 agosto 2003;

f) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

28 novembre 2008

BASSOLINO

(Omissis)

09R0022

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2008, n. 17.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 51 del 15 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione di competenza della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella A per complessivi euro 70.500.000,00.

Art. 2.

1. Nello stato di previsione di cassa della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella A per complessivi euro 30.500.000,00.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B per complessivi euro 70.500.000,00.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B per complessivi euro 5.858.970.147,42.



Art. 5.

1. È autorizzata l'iscrizione nella U.P.B. 1.57.101 denominata «Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale» della somma di euro 40.000.000,00. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

Art. 6.

1. Sono apportate le seguenti variazioni alla tabella allegata sotto la lettera C alla legge regionale di bilancio 30 gennaio 2008, n. 2 (mutui):

U.P.B. 1.57.101 «Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale»	- euro	37.000.000,00
U.P.B. 2.9.26 «Promozione turistica»	- euro	4.000.000,00
U.P.B. 3.10.28 «Diritto allo studio»	- euro	3.000.000,00
U.P.B. 22.84.245 «2007/2013 - Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento»	+ euro	44.000.000,00

Art. 7.

1. Sono apportate le seguenti variazioni alla tabella allegata sotto la lettera D alla legge regionale di bilancio 30 gennaio 2008, n. 2 (spese obbligatorie):

U.P.B. 1.1.6	+ euro	50.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 1.57.101	+ euro	40.000.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 3.11.242	+ euro	6.700.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.48	+ euro	1.350.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.52	+ euro	1.400.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.57	+ euro	1.034.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.104	+ euro	12.550.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.106	+ euro	300.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 7.25.46	- euro	30.000.000,00 (rimborso prestiti e mutui Regione)
U.P.B. 7.28.64	+ euro	12.350.369,61 (spese correnti)

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

9 dicembre 2008

BASSOLINO

(Omissis)

09R0012

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 settembre 2008, n. 6.

Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2008.

(Pubblicata nel *Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana* Parte I - n. 45 del 29 settembre 2008)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella «A».

Art. 2.


Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella «B».

Art. 3.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle «C» e «D».



Art. 4.

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al Quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2008, sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:

Entrata

Fondo iniziale di cassa. . . . – 109.974

Spesa

Bilancio e finanze

Bilancio e tesoro

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711

Interventi regionali ... – 109.974

Art. 5.

Modifica all'elenco n. 1 di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 2

1. Dall'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 2, è eliminato il capitolo 219207.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 settembre 2008

LOMBARDO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: CIMINO

(Omissis).

09R0158

LEGGE 25 settembre 2008, n. 7.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 45 del 29 settembre 2008)

(Omissis)

09R0159

LEGGE 25 settembre 2008, n. 8.

Integrazione dell'art. 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008», recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 «Provvedimenti in favore delle cooperative agricole».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 45 del 29 settembre 2008)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 27 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1

1. All'art. 27 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Al fine di consentire l'accelerazione dei provvedimenti di concessione dei benefici di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10 ottobre 1994, n. 37, l'accettazione della transazione di cui al comma precedente costituisce criterio di priorità temporale di trattazione nello scorrimento delle relative graduatorie approvate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 settembre 2008

LOMBARDO


Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: DI MAURO

(Omissis).

09R0160

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 8 0 8 *

€ 2,00

